

- **Oggetto:** comunicato sindacale per il personale docente
- **Data ricezione email:** 20/07/2020 09:27
- **Mittenti:** cobas terni - Gest. doc. - Email: cobrastr@yahoo.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** tree00100c@istruzione.it <tree00100c@istruzione.it>, tree00400x@istruzione.it <tree00400x@istruzione.it>, tree00500q@istruzione.it <tree00500q@istruzione.it>, tree009003@istruzione.it <tree009003@istruzione.it>, tree01500a@istruzione.it <tree01500a@istruzione.it>, tric803002@istruzione.it <tric803002@istruzione.it>, tric80400t@istruzione.it <tric80400t@istruzione.it>, tric809001@istruzione.it <tric809001@istruzione.it>, tric810005@istruzione.it <tric810005@istruzione.it>, tric811001@istruzione.it <tric811001@istruzione.it>, tric81200r@istruzione.it <tric81200r@istruzione.it>, tric81300l@istruzione.it <tric81300l@istruzione.it>, tric81400c@istruzione.it <tric81400c@istruzione.it>, tric815008@istruzione.it <tric815008@istruzione.it>, tric816004@istruzione.it <tric816004@istruzione.it>, tric81700x@istruzione.it <tric81700x@istruzione.it>, tric81800q@istruzione.it <tric81800q@istruzione.it>, tric82000q@istruzione.it <tric82000q@istruzione.it>, tric82100g@istruzione.it <tric82100g@istruzione.it>, tric82200b@istruzione.it <tric82200b@istruzione.it>, tric823007@istruzione.it <tric823007@istruzione.it>, trmm045005@istruzione.it <trmm045005@istruzione.it>, tris00100e@istruzione.it <tris00100e@istruzione.it>, tris00200a@istruzione.it <tris00200a@istruzione.it>, tris00600n@istruzione.it <tris00600n@istruzione.it>, tris00700d@istruzione.it <tris00700d@istruzione.it>, tris009005@istruzione.it <tris009005@istruzione.it>, tris011005@istruzione.it <tris011005@istruzione.it>, trtf030002@istruzione.it <trtf030002@istruzione.it>, trpm01000q@istruzione.it <trpm01000q@istruzione.it>, trps020009@istruzione.it <trps020009@istruzione.it>, trps03000x@istruzione.it <trps03000x@istruzione.it>, trri030005@istruzione.it <trri030005@istruzione.it>.
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** USR Umbria <direzione-umbria@istruzione.it>, usp.tr@istruzione.it <usp.tr@istruzione.it>, usptr@postacert.istruzione.it <usptr@postacert.istruzione.it>.
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** COBAS TERNI <cobrastr@yahoo.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
c.s. su incompetenza disciplinare DS oltre censura post D.lgs Madia n 75, 2017.pdf	SI			NO	NO

Testo email

ai Dirigenti scolastici della provincia di Terni

la scrivente OS inoltra in formato PDF comunicato sindacale su un'importante sentenza sulle competenze disciplinari dei dirigenti scolastici da stampare e affiggere nelle bacheche sindacali e pubblicare nelle bacheche sindacali e negli albi online delle scuole.

Distinti saluti

per i Cobas Terni

prof.ssa Catia Coppo

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il D.Lgs “Madia” n. 75/2017 “ i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogatidal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, [con sentenza 294/2020 del 15 luglio 2020](#), ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli patrocinato dai COBAS DELLA SCUOLA tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR -Direzione Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di Terni e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi legale rappresentate, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300,00.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dal dirigente scolastico dell' ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. **La sentenza**, pur non entrando nel merito, accoglie l'eccezione preliminare e **riconosce l'illegittimità della sospensione** in quanto **riconosce che, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta** e che quindi **i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti**. In particolare la Giudice afferma che *" Deve ritenersi fondata l'eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza (...) del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione."*

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, **spunta l'arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale**, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di *rappresaglia disciplinare* diverse pratiche educative e relazionali, **contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitare i diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione**

Infatti con il Decreto legislativo 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il D.Lgs 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota punire i docenti che rivendicavano

una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la “carota” del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il “bastone” delle sanzioni disciplinari contro “ i docenti “ contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensioni dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA DI TERNI abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario !

INVITIAMO TUTTI/E I E LE DOCENTI CHE SONO STATE SANZIONATI/E DAI DIRIGENTI CON PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE A RIVOLGERSI AI COBAS DELLA SCUOLA PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI, LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, LA PROPRIA DIGNITÀ E PROFESSIONALITÀ DOCENTE INVIANDO MAIL A COBASTR@YAHOO.IT O CHIEDENDO APPUNTAMENTO CON MESSAGGIO WHATS APP AL 328 6536553